

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CFA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 056/CFA- RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2018

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA CALC. VUKCEVIC MARIJA E DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 13010/1285 PF 17-18 GP/GT/AG DELL'8.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

Il ricorso della Procura Federale, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare conclusosi con la declaratoria di improcedibilità del deferimento dell'8.6.2018, è diretto, in riforma della decisione del giudice di primo grado, in via principale all'affermazione della responsabilità dei due deferiti Vukcevic Marija e della ASD Calcio Femminile Chieti con condanna della prima alla sanzione della squalifica per mesi tre e della seconda alla sanzione dell'ammenda di € 900,00; in via subordinata, sempre previo annullamento della decisione di primo grado, la restituzione degli atti al Tribunale Federale Nazionale per l'esame del merito omesso nel giudizio di primo grado per l'erronea declaratoria di improcedibilità del deferimento della Procura Federale; in via ancora più subordinata, e sempre previo annullamento della decisione di primo grado, la restituzione degli atti alla Procura Federale per procedere alla notifica della comunicazione conclusiva delle indagini.

In particolare, si deducono nell'unico formale motivo di ricorso della Procura Federale due *sub*-motivi, il primo avverso la pretesa nullità della notificazione della comunicazione di conclusione indagini e il secondo sulla pretesa nullità della notificazione dell'atto di deferimento. Per entrambi i *sub*-motivi si deduce l'erroneità della decisione di primo grado non essendo vero che le notifiche erano avvenute a un indirizzo diverso da quello dell'elezione di domicilio. Conseguentemente, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del deferimento.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il ricorso, presentato tempestivamente, è fondato per quanto riguarda la regolarità delle notifiche. Risulta dagli atti che l'atto di deferimento è stato notificato anche presso il domicilio eletto dagli indagati nella procura speciale rilasciata al difensore; in secondo luogo, non vi è nessuna nullità della notificazione della comunicazione di conclusione indagini per il semplice fatto che gli indagati ne sono venuti entrambi a conoscenza tanto è vero che, appena cinque giorni dopo la notifica, hanno formulato istanza di accesso agli atti trasmettendo una procura speciale rilasciata al difensore appena tre giorni dopo la suddetta notifica. Tali comportamenti degli indagati sono la riprova puntuale che la comunicazione di conclusione delle indagini è giunta tempestivamente a conoscenza di entrambi gli indagati, sicché la nullità deve essere esclusa anche dal punto di vista del raggiungimento dello scopo. Senza contare che entrambi gli indagati hanno partecipato all'udienza del 31.5.2018, depositando memorie e richiedendo di essere ascoltati. La partecipazione all'udienza del 31.5.2018 ha comunque sanato qualsiasi irregolarità della notifica.

Da quanto ora rilevato in ordine agli aspetti processuali, è di tutta evidenza che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del deferimento ma avrebbe dovuto passare all'esame del merito. Tutto ciò non è avvenuto sicché, previo annullamento della decisione di primo grado per avere erroneamente pronunciato l'improcedibilità del deferimento, si deve consentire al giudice di primo grado di esaminare le questioni di merito sollevate con l'atto di deferimento e,

pertanto, si devono rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la celebrazione del giudizio di primo grado erroneamente pretermesso per quanto riguarda il merito dei fatti addebitati agli indagati.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per l'esame di merito.

2. RICORSO DEL SIG. SILVESTRI MATTEO (ALL'EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMII E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. SGS N. 1 PUNTO 2.6 DELL'1.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. SGS N. 1 PUNTO 2.6 DELL'1.7.2017;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMII E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

I due ricorsi proposti dal sig. Silvestri Matteo e dal Sig. Toccafondi Paolo unitamente alla società AC Prato S.p.A. devono essere preliminarmente riuniti per connessione oggettiva.

Nel merito sono infondati per le ragioni che seguono.

Il giudizio di cui è causa nasce dalla celebrazione di più di un provino organizzato dalla società AC Prato S.p.A. celebrati il 13 e 26 Aprile 2018 alle ore 17.00 presso l'impianto Vittorio Rossi di via Galileo in Prato per giovani calciatori di età tra il 10 e i 16 anni.

Il Giudice di prime cure ha accertato che i provini non erano sostenuti da alcuna idonea autorizzazione, contestazione che anche in questa sede di appello non viene contraddetta anche in ragione dei fatti non contestati a cui viene conferita definitiva e completa veridicità.

Infatti il reclamo si fonda su una diversa valutazione del quadro giuridico posto alla base del provvedimento del Tribunale.

Le ragioni giuridiche poste a fondamento della pronuncia reclamata vengono sintetizzate in un unico motivo, riconducibili ad un ipotizzato principio posto a tutela delle condotte censurate fondate sul legittimo affidamento ingenerato negli stessi ricorrenti derivante dalla ritenuta iscrizione della società AC Prato nell'elenco delle società autorizzate ad effettuare i provini per i calciatori di età dai 10 ai 16 anni.

Ora, la puntuale valutazione effettuata dal Giudice di prime cure si fonda sulla base delle evidenze documentali contenute nel deferimento della Procura Federale e confermate dai reclamanti, ovvero, tra tutte, la richiesta di autorizzazione ad effettuare i provini inviata il 18.10.2017 a cui non conseguiva alcuna autorizzazione.

A difesa, i ricorrenti sostengono che l'elenco completo delle società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori fosse rappresentato dall'elenco pubblicato nella sezione del sito ufficiale del SGS denominato Regolamenti e Normative settore Giovanile e scolastico al cui interno, alla data del 14.6.2018 e precedenti, si trovava l'elenco completo delle società autorizzate dal SGS ad effettuare provini tra le quali figurava l'AC Prato.

Ora, da quanto acquisito nel processo risulta che l'iscrizione evidenziata era relativa all'anno 2016/2017 e non 2017/2018 per la cui stagione era stata inoltrata dalla stessa Società AC Prato spa puntuale richiesta di autorizzazione al Settore Giovanile Scolastico della FIGC a cui non corrispondeva però alcuna autorizzazione.

Infatti, i reclamanti avrebbero dovuto consultare il Com. Uff. relativo all'anno in corso relativo alla richiesta di autorizzazione ovvero il 2018 dal quale non risultava iscritta l'AC Prato tra le società autorizzate ad effettuare provini.

In ragione del comportamento e della documentazione versata emerge quindi con chiarezza la puntuale conoscenza della non iscrizione nell'elenco delle società autorizzate ad effettuare i provini per i calciatori di età tra i 10 e 16 anni e pertanto la fondatezza delle violazioni del CGS ascritte ai ricorrenti.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come sopra proposti dal Sig. Silvestri Matteo e dalla società AC Prato SpA di Prato (PO) li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COZZULA ANNA, SASSU UMBERTO, PRATO ANDREA E DELLE SOCIETÀ POL. MALASPINA, ASD ALGHERO, USD CASTELSARDO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12209/513 PFI 17-18/MS/CS/GB DEL 22.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018)

Con ricorso 29.10.2018 la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018, con la quale tutti i deferiti erano stati assolti dalle contestazioni mosse nei loro confronti.

Va precisato in fatto che il procedimento in discorso era iniziato a seguito di segnalazione A.I.A.C. secondo la quale il sig. Alessandro Cozzula, tesserato quale allenatore per la Pol. Malaspina, avrebbe contemporaneamente svolto la stessa attività e/o quella di preparatore atletico per la A.S.D. Alghero e per l'U.S.D. Castelsardo: in relazione alla detta situazione la Procura deferiva al competente Organo di giustizia il Cozzula, le due società interessate ed i loro legali rappresentanti.

I Giudici di prime cure, ritenendo che l'attività svolta dall'Alessandro Cozzula non violasse le disposizioni regolamentari e fosse compatibile con le stesse, assolveva tutti i deferiti, eccezion fatta per l'allenatore in quanto sottoposto a giudizio presso la competente Commissione del Centro Tecnico Federale.

A parere dell'appellante la decisione adottata va riformata per erronea interpretazione dell'art. 38, comma IV, N.O.I.F., e dell'art. 34, comma II, C.G.S..

Si costituiscono in giudizio la sig.ra Anna Cozzula e la soc. Polisportiva Malaspina chiedendo il rigetto del proposto gravame per inammissibilità conseguente alla sua ritardata proposizione, nonché per infondatezza nel merito.

Nella seduta del 30.11.2018 compariva innanzi la Corte l'avv. Dario Perugini per la Procura, nessuno per le parti appellate.

Secondo l'opinione del Collegio l'avanzato reclamo è fondato e va accolto, sia pure con attenuazione, per i motivi di cui in appresso, delle sanzioni sollecitate dalla reclamante.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dai resistenti e ciò in quanto il *dies a quo* dal quale conteggiare il termine di decadenza, in virtù del disposto dell'art. 35.4.1 C.G.S., nei casi in cui - come nella fattispecie - è prevista notificazione alla parte, decorre non dalla data di pubblicazione della decisione, sebbene dalla comunicazione raccomandata.

Nel caso in esame la raccomandata prevista dalla norma in richiamo risulta spedita il 23.10.2018 rendendo pienamente tempestivo il gravame inoltrato il successivo giorno 29 e pertanto entro il termine di giorni sette previsto dall'art. 32, C.G.S..

Nel merito, come correttamente eccepito dall'appellante, l'assunto del primo Giudice secondo il quale l'art. 38, comma 4, N.O.I.F., non prevederebbe incompatibilità tra le funzioni di allenatore e quelle di preparatore atletico per più di una società, è errato in quanto tale incompatibilità è espressamente condizionata alla circostanza che i soggetti interessati *“abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra”*, circostanza non rinvenibile nella fattispecie, anzi nemmeno adombrata dalla difesa delle parti.

Del pari fondato è l'ulteriore motivo di doglianza sollevato dalla Procura reclamante.

In effetti, il Tribunale Federale Territoriale ha reso la propria pronuncia anche nel difetto di decisione nei confronti dell'allenatore Alessandro Cozzula da parte della competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Osserva in proposito l'appello, con doglianza non contestata e quindi ammessa dalle controparti, che il Cozzula, nella competente sede disciplinare, è stato riconosciuto responsabile dell'addebito mosso nei suoi confronti con conseguente condanna costituita dalla sanzione della squalifica per mesi 5.

La dedotta sanzione si riflette sugli appellati sodalizi e sui loro legali rappresentanti determinandone la responsabilità ex art. 34, comma 2, C.G.S..

Inoltre, appare corretta anche la deduzione rassegnata dalla Procura secondo la quale l'assoluzione per mancata consapevolezza dei dirigenti delle società coinvolte sarebbe in contrasto con il dovere di accertare che propri tesserati non si trovino in posizioni di incompatibilità con i ruoli chiamati a ricoprire.

Del tutto irrilevante, infine, appare la comunicazione indirizzata dalla soc. Malaspina e dalla sig.ra Anna Cozzula ad Organi federali per conoscer eventuali tesseramenti dell'allenatore Alessandro Cozzula, dal momento che la relativa situazione non solo avrebbe potuto-dovuto venir conosciuta dall'odierna appellante quale sorella del tesserato, ma soprattutto perché i doveri di accertamento non possono ritenersi assolti con l'invio di una semplice comunicazione rimasta priva di riscontro.

Per i motivi anzidetti il reclamo va accolto, ma nell'irrogare le relative sanzioni la Corte ritiene dover accogliere solo in parte le richieste della Procura Federale in considerazione della circostanza che la vietata attività è stata prestata dall'Alessandro Cozzula in tempi limitatissimi, in una delle fattispecie soltanto per un allenamento, sicchè appare conforme a principi di giustizia sostanziale ridurre la misura delle richieste sanzioni come in dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla la decisione impugnata e dispone di infliggere le seguenti sanzioni:

- alle società Pol. Malaspina, ASD Alghero e USD Castelsardo: ammenda di € 200,00;
- ai sigg.ri Cozzula Anna, Sassu Umberto e Prato Andrea: mesi 1 di inibizione.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' USD OPITERGINA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA USD OPITERGINA – PORTOGRUARO CALCIO DEL 16.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 del 17.10.2018)

revocazione, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 35 del 17.10.20187, con la quale è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato Regionale relativamente alla regolarità della gara Opitergina/Portogruaro Calcio del 16.9.2018, omologando il risultato maturato sul campo.

la società Opitergina ricorre per revocazione di una pronuncia della Corte Sportiva d'Appello Territoriale che sarebbe viziata, a suo dire, da errore di fatto.

La questione oggetto dei precedenti gradi di giudizio, come dedotta dalla ricorrente, concerne la pretesa posizione irregolare di un calciatore del Portogruaro Calcio nella predetta gara; lo stesso, seppur regolarmente tesserato al momento della disputa della medesima (come confermato nel corso del giudizio di primo grado dai competenti Organi Federali), non risultava tuttavia a quella data inserito nell'elenco dei calciatori dilettanti del Comitato Regionale del Veneto, per una mancanza ad esso esclusivamente imputabile.

Il proposto ricorso per revocazione risulta senz'altro inammissibile.

La decisione oggi impugnata per revocazione ha confermato quella di primo grado, entrambe avendo giudicato prevalente l'aspetto sostanziale della sussistenza e validità del tesseramento al momento della disputa della gara su quello formale del mancato inserimento del calciatore nel suddetto elenco.

L'istanza formulata a questa Corte ai sensi dell'art. 39 C.G.S., oggetto dell'odierno giudizio, impinge chiaramente ed ulteriormente il merito dell'accertamento in fatto ed in diritto già svolto dai giudici dei precedenti gradi, senza introdurre alcun fatto revocatorio e, quindi, merita di essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 4 della norma citata.

Infatti, la revocazione per errore di fatto è ammissibile quando, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. e), C.G.S., *“nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa”*.

L'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., a sua volta, chiarisce che "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso di specie, a be vedere, non è stato commesso dalla Corte Sportiva d'Appello alcun errore di fatto, in quanto: (i) con il primo motivo di ricorso la ricorrente invoca una diversa valutazione dei medesimi fatti già presi in considerazione dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza allegare alcun fatto nuovo che non abbia formato oggetto di valutazione da parte degli stessi, e quindi introducendo un inammissibile terzo grado di giudizio; (ii) con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ripropone una questione già sollevata in primo e secondo grado che, seppur non espressamente menzionata nella decisione impugnata, ha comunque costituito un fatto controverso oggetto di accertamento nel precedente grado di giudizio, in quanto il giudice dello stesso ha con tutta evidenza implicitamente ritenuto prevalente l'aspetto sostanziale dell'intervenuto tesseramento del calciatore (confermato dai competenti uffici della F.I.G.C.) su quello formale del mancato inserimento del nominativo dello stesso nell'elenco dei calciatori dilettanti.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società USD Opietergina di Oderzo (TV).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**

- **AMMENDA DI € 1.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1254/1265 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 31.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018)

L'A.S.D. Città di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale di cui al Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018 con la quale veniva inflitta alla Società ASD Acireale la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. per non aver completamente adempiuto al lodo che condannava la società al pagamento delle spettanze dovute all'allenatore in seconda nella stagione 2017/2018.

L'appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla integrale esecuzione del predetto lodo in quanto, oltre all'importo netto versato all'allenatore, l'ASD Acireale ha versato le obbligatorie ritenute d'acconto come dimostra la documentazione fiscale.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 30.11.2018, l'appello è trattenuto in decisione.

Rileva la Corte che quanto sostenuto nell'appello sia sotto il profilo fiscale esatto.

In assenza di autocertificazione da parte del tesserato sui compensi percepiti *aliunde* nell'anno solare, la Società non ha avuto la possibilità di valutare l'eventuale fascia di reddito da esenzione e pertanto ha applicato correttamente, quale sostituto d'imposta, le ritenute di legge sulle somme corrisposte, evidenziando il tutto nella certificazione unica emessa.

Del resto, sulla base di detta documentazione l'A.S.D. Città di Acireale 1946 è stata iscritta al campionato senza riserve.

Ritiene pertanto la Corte Federale d'Appello di poter accogliere l'appello con conseguente eliminazione della penalizzazione e dell'ammenda inflitte.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Città di Acireale 1946 di Acireale (CT), annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 12 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina